



TRIBUNALE DI PESCARA

Sezione Fallimentare

DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L. 3/2012

Il Giudice designato, Dott.ssa L. Tiziana Marganella,

visto il ricorso ex art. 14 *ter* legge n. 3/2012 depositato in data 13 aprile 2021 dal sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla Via [REDACTED] c.f., [REDACTED], elettivamente domiciliato presso il proprio difensore Avv. Lorenzo Fusco, in Pescara in via Regina Elena n. 68, rispettivamente iscritto al n. 03/2021 R.G.;

visto e richiamato il decreto emesso in data 27 aprile 2021, che, assegnava (rispettivamente) termine al ricorrente ed al professionista incaricato, Dott. Donato Cianfarani, affinché provvedessero a chiarire ed integrare taluni dati non univoci afferenti alle passività sussistenti con gli istituti bancari; lette le integrazioni depositate agli atti del fascicolo telematico;

letta la relazione particolareggiata del professionista nominato ex artt. 7, comma 1, e 15 della legge n. 3/2012, Dott. Donato Cianfarani;

visti gli artt. 14 *ter* e 14 *quinquies* della legge n. 3/2012;

vista la Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con la quale sono state introdotte alcune modifiche alla legge n. 3/2012, con l'intento di semplificare l'accesso alle procedure di sovraindebitamento per imprese e consumatori, anticipando l'applicazione di alcune disposizioni del nuovo Codice della Crisi d'impresa non ancora entrate in vigore, applicandole anche alle procedure attualmente pendenti;

RILEVATO

che sussiste la competenza del Tribunale di Pescara ai sensi dell'art 9, comma 1, legge n. 3/2012, in quanto l'istante risulta attualmente residente in [REDACTED] ovvero nel circondario del Tribunale adito.

che è indubitabile, dalle allegazioni offerte dal ricorrente, come il medesimo versi in una situazione di "sovraindebitamento", attesa l'incapacità, o quanto meno la difficoltà, del medesimo di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

che risultano altresì soddisfatte le condizioni per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quantomeno con riferimento ai presupposti enucleati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 7, comma 2, legge n. 3/2012, posto che il debitore dichiara di non essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui al capo II della legge n. 3/2012, di non aver fatto ricorso ad alcuna delle procedure di cui al medesimo capo nei precedenti cinque anni, né, per converso, di aver subito, per cause loro imputabili, taluno tra i provvedimenti individuati dagli artt. 14 e 14 bis della citata legge;

che alla proposta è stata corredata dalla documentazione prevista dall'art. 9, comma 2 e 3, della legge n. 3/2012, nonché dall'inventario dei beni mobili e immobili di proprietà del debitore, in armonia a quanto previsto dall'art. 14 ter, comma 3, della citata legge.

Tanto premesso, lo scrutinio verte a valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7 comma 1 e 9 della legge n. 3/2012:

- *Sotto il profilo soggettivo* l'istante dichiara di non essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui al capo II della legge n. 3/2012, né di avervi fatto ricorso nei precedenti cinque anni.

- *Sulla completezza della documentazione prodotta:*

Il ricorso depositato è completo della documentazione richiesta dall'articolo 9 della legge 3/2012.

Infatti la proposta risulta corredata da:

- a. elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute,
- b. dichiarazione dei redditi o documentazione equipollente relativa agli ultimi tre anni,
- c. indicazione degli atti dispositivi del patrimonio negli ultimi 5 anni,
- d. elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia del ricorrente,
- e. certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia rilasciato dal Comune di ████████, il tutto attestato dalla relazione del professionista Dott. Donato Cianfarani, unitamente all'elenco dei beni inventariati di proprietà del debitore, in armonia a quanto disposto dall'art. 14 ter, comma terzo, della legge n. 3/2012.

Nel merito, ai sensi degli articoli 14 ter e 14 quinquies, legge n. 3/2012,

OSSERVA

L'attestatore dà atto nella propria relazione particolareggiata della circostanza che il sovraindebitamento si sia originato, in relazione ad obbligazioni derivanti precipuamente dalla cessazione della negativa esperienza di attività di impresa, iniziata in data 04.08.2011, consistente nella produzione artigianale di piadine.

Invero, l'incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni è derivata da una progressiva riduzione delle entrate a disposizione del debitore, sig. [REDACTED] originata, oltre che da un periodo di crisi economica generale, dai mancati pagamenti relativi alle obbligazioni sorte in dipendenza dello svolgimento dell'attività della [REDACTED] di [REDACTED], in aggiunta al debito ipotecario riguardante l'abitazione nella quale attualmente convive.

Sul punto, giova sottolineare che quanto attestato dall'O.C.C., con riferimento al profilo della meritevolezza del debitore, non dovrà ritenersi rilevante ai fini dell'ammissione alla procedura, ma unicamente ai fini dell'eventuale esdebitazione, come suggerisce l'interpretazione del dettato normativo di cui all'art. 14 quinquies, primo comma, nella misura in cui fa obbligo al giudice di verificare unicamente la completezza della relazione sotto tale aspetto.

Quanto all'attivo patrimoniale facente capo al debitore, la proposta coinvolge nel piano liquidatorio gli immobili di proprietà dell'istante siti nel comune di [REDACTED] e nel comune di [REDACTED], a cui aggiungere i beni mobili di proprietà dello stesso debitore, l'incasso del saldo credito nei confronti della società [REDACTED] e dalla disponibilità di cassa di euro 800,00 derivante dall'incasso della fattura n. 02 del 09.09.2020 emessa nei confronti della società [REDACTED], il tutto per un complessivo ammontare di € 107.147,34.

In proposito, l'elencazione dei beni di proprietà indicata dal debitore nella proposta integrata 30.04.2021 (e dalla speculare relazione del professionista incaricato) si ritiene completa e circostanziata.

Ciò premesso, la complessiva esposizione debitoria maturata dall'istante, come emerge dal ricorso e dalla relazione particolareggiata versata in atti, ammonta a complessivi € 208.132,02 di cui:

1. € 26.367,42 in prededuzione, a titolo di spese di procedura (comprehensive degli onorari dell'O.C.C. e del legale dell'istante nonché delle spese vive da sostenere),
2. € 53.489,97 a titolo di crediti in privilegio (di cui, specificatamente, € 24.772,65 nei confronti di [REDACTED], derivante dal finanziamento agevolato L. 608/96 e D.Lgs 185/2000; € 18.155,87

nei confronti di A E R, di cui € 15.145,95 verso INPS 2014-2019 ed € 3.009,92 verso Amministrazione Finanziaria IRPEF- IVA-ST. SETTORE 2013-2014, € 3.620,35 nei confronti di Adriatica risorse, € 4.500,00 nei confronti del commercialista dott. [REDACTED], € 961,00 per Bolli auto 2017-2018-2019, € 494,00 per ACA 2018-2019 Vicoli, 181,02 per SIAE 2019-2020, € 205,00 per Canone Rai locale 2019-2020 ed € 600,08 nei confronti dell'Arch. [REDACTED] per perizia),

3. € 154.642,05 in chirografo, come analiticamente trasposti nel ricorso introduttivo e confermati dalla relazione a firma del nominato O.C.C.,

da soddisfarsi mediante il conferimento ai creditori dell'integrale patrimonio dell'istante, da rinvenirsi, nei termini sopra esposti, nel ricavato della vendita degli immobili di proprietà dell'istante siti nel comune di [REDACTED] e nel comune di [REDACTED] per un importo pari a € 101.897,34 a cui aggiungere il ricavato dalla vendita di beni mobili, per un importo pari ad € 1.000,00, l'incasso del saldo del credito nei confronti della società [REDACTED], per l'importo di € 3.450,00 nonché dalla disponibilità di cassa di euro 800,00 derivante dall'incasso della fattura n. 02 del 09.09.2020 emessa nei confronti della società [REDACTED]

Pertanto il totale messo a disposizione dei creditori è pari a € 107.147,34.

Null'altro viene messo a disposizione della procedura.

La proposta prevede, pertanto, il conferimento ai creditori dell'attivo realizzato dalla vendita dei beni immobili e dei beni mobili di proprietà dell'istante, dall'incasso del credito vantato nei confronti della [REDACTED] srls nonché dalla disponibilità di cassa di euro 800,00 derivante dall'incasso della fattura n. 02 del 09.09.2020 emessa nei confronti della società [REDACTED]

L'importo di euro 107.147,34 sarà destinato ai creditori nel modo seguente:

- pagamento delle spese procedura in prededuzione per euro 26.367,42
- pagamento totale dei creditori privilegiati per euro 53.489,97
- pagamento parziale dei creditori chirografari per euro 27.289,95 pari al 18% del credito vantato (€ 27.289,95/154.642,05 in percentuale).

Dalla documentazione in atti non emerge la sussistenza di elementi idonei a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 14 quinquies, primo comma, della L. 3/2012, come, peraltro, confermato dalla relazione integrativa dell'O.C.C., depositata in data 30 aprile 2021.

Dovrà, poi, determinarsi, come da domanda all'uopo esperita da parte ricorrente nel proprio atto introduttivo, l'importo occorrente al mantenimento del debitore, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, lett. b), L. 3/2012, nella misura di € 550 mensili avuto riguardo l'elenco delle spese depositate e riscontrate dall'OCC.

Da ultimo, il nominato O.C.C., previamente ritenuta la documentazione fornita sufficiente a consentire un'esatta ricostruzione della situazione patrimoniale e debitoria dell'istante, ha attestato la fattibilità della domanda di liquidazione esperita, attesa l'insussistenza di procedure esperibili da parte dei creditori, che siano atte ad arrecare a questi ultimi una maggior soddisfazione dei crediti rispettivamente vantati.

Preso atto dell'assenza di ammissioni del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello stato, la procedura di liquidazione può, pertanto, dichiararsi aperta.

P.Q.M.

- Dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di [REDACTED]
- nomina liquidatore il dott. Donato Cianfarani professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;
- autorizza il deposito di perizie giurate utili a attestare la regolarità urbanistica ed edilizia dei beni posti in vendita
- dispone che la liquidazione proceda alla redazione immediata dell'inventario nonché alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 14 sexies L. n. 3/2012;
- dispone, altresì, che il liquidatore provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. n. 3/2012, predisponendo il relativo programma di distribuzione entro 30 giorni dalla conclusione dell'inventario;
- fissa il limite dell'importo occorrente alla debitrice per il proprio mantenimento nella misura di € 550.00 mensili;
- dispone che, sino alla chiusura della procedura ex art. 14 novies, ultimo comma, L. 3/2012 non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;
- ordina la pubblicazione a cura del liquidatore della domanda e del presente decreto, con esclusione della relazione particolareggiata dell'O.C.C. e, comunque, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e s.m.i., ove presenti nella stessa domanda o nel decreto di ammissione, sul sito Internet del Tribunale di Pescara (www.area58.it), con esclusione di qualsivoglia divulgazione al di fuori dell'ambito strettamente processuale;
- ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del predetto liquidatore;

- ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- ordina al ricorrente di riversare alla procedura medesima l'eventuale eccedenza, rispetto all'importo di € 550,00 mensili, che risultasse conseguita al termine di ogni anno solare a partire dall'anno 2021, sulla scorta della documentazione fiscale rilasciata dal datore di lavoro o comunque per effetto di qualunque altro reddito eventualmente sopravvenuto, e ciò sino al compimento di quattro anni decorrenti dal deposito del ricorso, introduttivo della procedura di liquidazione del patrimonio;
- dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice sull'attività liquidatoria svolta e, in generale, sull'andamento della gestione patrimoniale del debitore.

Il presente decreto è titolo immediatamente esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni all'istante ed al nominato liquidatore.

Pescara, 10 maggio 2021

Il Giudice
Dott.ssa L. Tiziana Marganella